



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DIDATTICHE-FORMATIVE EROGATE IN MODALITA' E-LEARNING

(Emanato con D.R. n. 1951 del 23 settembre 2019)

ART. 1 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI OPERATIVI

Si intende per **e-learning** l'apprendimento sostenuto dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (**ICT**), ovvero un sistema organizzativo per l'apprendimento, finalizzato alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza delle esperienze di apprendimento attraverso l'uso delle ICT.

L'insieme di risorse ICT, logistiche e umane, utilizzate per la progettazione/produzione ed erogazione/gestione di materiale didattico definiscono rispettivamente l'**Ambiente di progettazione/produzione** e l'**Ambiente di erogazione/gestione**.

I due ambienti utilizzano la **Piattaforma di progettazione/produzione** intesa come infrastruttura hardware/software che, in fase di produzione, permette di preparare, caricare, organizzare e aggiornare materiale didattico in e-learning e la **Piattaforma di erogazione/gestione** intesa come infrastruttura hardware/software che permette di diffondere materiale didattico in e-learning, gestire l'accesso e l'erogazione dei corsi oltre alle modalità di comunicazione tra studenti e docenti.

Le attività di apprendimento in e-learning prevedono una:

- **fase di pianificazione** in cui vengono definite le linee generali delle iniziative didattiche in un arco temporale definito (fino a tre anni). La fase di pianificazione è condotta dall'Ateneo tramite i suoi organi istruttori e decisionali;
- **fase di progettazione/produzione** in cui, utilizzando la **Piattaforma di progettazione/produzione**, viene prodotto il materiale didattico per insegnamenti in modalità e-learning;
- **fase di collaudo** in cui viene verificata la conformità tecnica dei materiali didattici prodotti;
- **fase di erogazione/gestione** in cui, utilizzando la **Piattaforma di erogazione/gestione**, il materiale didattico viene erogato nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo e vengono svolte le attività di gestione;

- **fase di monitoraggio** per l'assicurazione della qualità degli insegnamenti erogati in modalità e-learning.

ART. 2 – INSEGNAMENTI EROGABILI IN MODALITA' E-LEARNING

1. L'allegato 3 del DM 635/16, prevede per i Corsi di studio convenzionali - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogabile con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale. In questo riferimento si considerano erogabili in modalità e-learning gli insegnamenti che utilizzano mezzi di comunicazione con un metodo di apprendimento a distanza per fornire:

- a) didattica **sostitutiva** delle tradizionali attività didattiche frontali, fino al 30% del monte ore dell'intero insegnamento e non oltre il 10% del totale delle attività didattiche del singolo CdS;
- b) attività didattiche **per insegnamenti curriculari** erogate in forma **sincrona**, ad esempio per insegnamenti presso le sedi decentrate, non oltre il 10% del totale delle attività didattiche del singolo CdS;
- c) didattica sostitutiva **di insegnamenti non curriculari** con particolari obiettivi, tra cui:
 - I. corsi di allineamento/azzeramento per la preparazione alla verifica delle conoscenze iniziali;
 - II. corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA);
 - III. attività didattiche per l'acquisizione dei requisiti di accesso ai corsi di laurea magistrale;
 - IV. insegnamenti erogati per l'acquisizione dei 24 CFU;
 - V. cicli di seminari destinati a specializzandi/dottorandi che, per motivi istituzionali, risultano fuori sede;
 - VI. lezioni (anche per insegnamenti curriculari) finalizzate all'acquisizione di competenze informatiche e/o linguistiche.

Le suddette tipologie didattiche possono sostituire, senza particolari limiti, le attività in presenza;

- d) attività didattiche di **supporto** all'apprendimento non sostitutive dell'attività frontale. Tali attività possono configurarsi come predisposizione dell'intero ciclo di lezioni e/o di argomenti topici in misura non inferiore al 75% del monte ore dell'intero insegnamento. Queste attività possono anche ricomprendere, senza concorrere al monte ore, risposte a domande degli studenti, dialogo tramite *forum*, conversazione via *Internet*, somministrazione di esercizi e test di auto- e/o etero- verifica, o altre modalità;
- e) attività di **formazione e comunicazione** di varia tipologia, erogate in modalità telematica con accesso aperto, ad esempio i *Massive Online Open Courses (MOOC)*,

anche con finalità di orientamento per gli studenti e di formazione permanente e ricorrente indirizzata al personale docente e tecnico-amministrativo, nonché attività conformi con le strategie di sviluppo dell'Ateneo nell'ambito della Terza Missione.

2. Le suddette attività saranno sottoposte al vaglio della Commissione e-learning di cui al successivo art. 5. La Commissione valuterà altresì anche proposte relative ad ulteriori attività non ricomprese nell'elencazione del comma precedente.

3. La valutazione del profitto, laddove necessaria, verrà attuata con modalità analoghe a quelle degli insegnamenti tradizionali e dovrà effettuarsi presso le strutture dell'Ateneo.

ART. 3 – ESCLUSIONI DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Non viene considerata attività didattica in modalità e-learning, ai fini del presente regolamento, la semplice messa a disposizione in rete di materiali aggiuntivi alle lezioni in presenza, quali diapositive, testi e registrazione audio di lezioni.

ART. 4 – PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, EROGAZIONE E COLLAUDO

Gli ambienti e le piattaforme di progettazione, produzione ed erogazione saranno gestite da un servizio di Ateneo, costituito da personale specializzato, che ha, fra gli altri, il compito di supportare le fasi di progettazione/produzione ed erogazione/gestione, di verificare la conformità tecnica dei materiali didattici prodotti e di effettuarne il collaudo.

ART. 5 – COMMISSIONE E-LEARNING

1. La Commissione e-learning, designata dal Senato Accademico su proposta del Rettore, è composta da cinque membri: il Rettore o suo delegato, un rappresentante per ciascuna delle tre macro-aree scientifico-disciplinari ed un rappresentante degli studenti scelto al proprio interno tra i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. La Commissione potrà avvalersi del supporto di personale tecnico-amministrativo.

2. La Commissione promuove lo sviluppo nel campo della multimedialità e della didattica a distanza, delinea le strategie per l'utilizzo della modalità e-learning, sovrintende le iniziative in fase di pianificazione e di monitoraggio, elabora proposte da presentare agli Organi Accademici dell'Ateneo e predispone eventuali relazioni sulle attività svolte e i risultati raggiunti.

ART. 6 – INSEGNAMENTI EROGATI IN MODALITÀ E-LEARNING

Gli insegnamenti erogati in modalità di didattica e-learning, sia sostitutiva che sincrona di cui all'art. 2 lett. a), b) e c) del presente regolamento, fanno parte dell'offerta formativa dell'Ateneo e sono individuati annualmente nell'ambito della programmazione didattica dei Dipartimenti; accanto al nome dell'insegnamento è riportata tra parentesi la dicitura "erogato anche in modalità e-learning".

Le ore di attività didattica erogate in tali modalità confluiscono, come quelle di didattica frontale, nel computo del carico didattico del titolare dell'insegnamento.

L'assegnazione della titolarità degli insegnamenti erogati anche in modalità e-learning segue le modalità previste dal *“Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Università di Messina, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010”*.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

Al fine di assicurare la qualità degli insegnamenti erogati in modalità e-learning, verranno attuate attività di monitoraggio, che tengano anche conto del livello di soddisfazione degli studenti tramite questionari le cui modalità di somministrazione saranno definite dalla Commissione e-learning, di cui all'art. 5 del presente regolamento; i risultati verranno analizzati dalla stessa Commissione per la definizione delle future strategie e potranno essere presi in considerazione per lo stanziamento di eventuali finanziamenti da parte dell'Ateneo.

ART. 8 – RISORSE FINANZIARIE

La preparazione dei contenuti, della struttura e degli aggiornamenti di un insegnamento in modalità e-learning potrà essere oggetto di finanziamento da parte dell'Ateneo; in tal caso, verrà prevista l'allocazione di risorse finanziarie dedicate che potranno essere indirizzate a tutte o a specifiche modalità (sostitutiva, sincrona, di supporto, ecc.) di e-learning.

ART. 9 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE DIDATTICO

L'Università, in accordo con la normativa nazionale e universitaria, acquisisce i diritti di utilizzazione anche economica dei contenuti degli insegnamenti in modalità e-learning, nonché di eventuali altri prodotti e/o contributi creativi utilizzati.

ART. 10 – NORME FINALI

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.